

**REGIONE VENETO
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN**

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

Segretario Comunale

ORDINANZA N. 96 DEL 11/07/2025

PROPOSTA DI ORDINANZA N. 2 DEL 11/07/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI MEZZI
MOTORIZZATI SULLE STRADE SILVO – PASTORALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAVVISATA la necessità di disciplinare la circolazione dei veicoli a motore e l'accesso alle strade aventi caratteristiche silvo–pastorali al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e l'ambiente;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del codice della strada approvato con D. lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di esecuzione del su citato D. lgs approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i.;

CONSIDERATO che talune strade silvo–pastorali, per le quali sono stati individuati particolari requisiti che comportano una maggiore circolazione di veicoli a motore, presentano condizioni di ristrettezza della carreggiata, banchine cedevoli, tratti con forti pendenze e difficoltà d'incrocio fra veicoli, per cui si ritiene necessaria una diversa regolamentazione;

RITENUTO di dover provvedere in merito - al fine di tutelare l'incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale - con un provvedimento di apertura temporanea del tratto di strada comunale (SENTIERO) denominato CAI 426 - RONCHE - RA FRATA;

SENTITO il parere delle Regole;

SENTITO il parere dell'amministrazione comunale;

VISTA la legge regionale del Veneto 31 marzo 1992 n° 14 e la legge regionale del Veneto 20 giugno 1993 n°19, concernenti la “disciplina della viabilità silvo–pastorale”;

RICORDATO che, ai sensi dell'appena citata normativa della Regione Veneto, nelle strade silvo pastorali è vietata la circolazione dei veicoli a motore, comprese le motoslitte, a esclusione dei seguenti mezzi, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale competente:

- mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali;
- mezzi di vigilanza e antincendio;
- mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada (limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili);
- mezzi di assistenza sanitaria e veterinaria;
- mezzi di chi debba transitare per motivi professionali;

VISTA l'emergenza causata dalle "colate detritiche" che interessano la SS 51 Alemagna, in particolar modo nel tratto tra Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore;

VISTO il D.lgs. 285/1992 Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 30 gennaio 2024, con cui è stato nominato Dirigente del Settore Tecnico l'ing. Roberto Manfredonia, e il successivo aggiornamento, disposto con decreto n° 6 del 1° agosto 2024, con cui è stata affidata al medesimo la responsabilità del Servizio di Polizia Locale;

RICHIAMATO altresì il decreto sindacale n. 5 del 20 maggio 2024, di individuazione dei sostituti dei Dirigenti in caso di loro assenza o impedimento;

ORDINA

L'apertura della strada silvo-pastorale denominata CAI 426 - RONCHE - RA FRATA al traffico veicolare solo ed esclusivamente ai mezzi muniti di autorizzazione ai sensi della normativa di riferimento - legge regionale del Veneto 31 marzo 1992 n° 14 e legge regionale del Veneto 20 giugno 1993 n° 19 - e solo ed esclusivamente nel periodo in cui, per motivi emergenziali eventualmente causati da "colate detritiche", la SS51 Alemagna, nel tratto di strada tra il Comune di Cortina d'Ampezzo e il Comune di San Vito di Cadore, dovesse rimanere chiusa.

Gli obblighi, i divieti e le segnalazioni necessarie per l'attuazione della presente ordinanza saranno notificati al pubblico,

Gli organi di Polizia Stradale sono tenuti a far osservare il presente provvedimento.

Avverte:

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente provvedimento.
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune di Cortina d'Ampezzo, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo sul sito istituzionale del Comune

Il Responsabile del Servizio

Dott. GIACOMO D'ANCONA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

